



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**TRIBUNALE di NAPOLI**  
***Sezione specializzata in materia di imprese***

Il Tribunale di Napoli, sezione specializzata in materia di imprese, nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Nicola Graziano

Presidente

dott. Viviana Criscuolo

Giudice Relatore

dott. Livia De Gennaro

Giudice

riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa iscritta al **n. 31258/2019 R.Gen.Aff.Cont.**, pendente tra

LODATO FRANCESCO (c.f.: LDTFNC46B24C361L) in proprio e nella qualità di fideiussore della LODATO GENNARO & C S.P.A. (P.IVA 00180870651) rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, dagli avv.ti Mario Manzo e Antonella Capaccio, in virtù di mandato accluso agli atti, e presso i medesimi elettivamente domiciliato;

ATTORE

e

UNICREDIT SPA (p. iva n 00348170101), incorporante la Unicredit Corporate Banking Spa, già denominata UniCredit Banca d'Impresa Spa, in persona del suo legale rapp.te pro tempore, rappresentato e difeso giusta procura agli atti, dall'Avv. Patrizia Cifonelli e con ella elettivamente domiciliata alla via Portanova n. 3 in Pietravairano (CE);

CONVENUTA

Conclusioni: come in atti

**MOTIVI DELLA DECISIONE**

Con citazione ex artt. 2, comma 2, L. 287/90 e D.lgs 3/2017, 1418, comma 1, cod.civ., art. 1419 cod.civ., ed ex art. 2043 cod.civ., il sig. Lodato Francesco conveniva in giudizio la Banca UniCredit Spa, impugnando sia il contratto a mezzo del quale il 2.09.2005 si costituiva fideiussore a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni assunte dalla società Lodato Gennaro & C. s.p.a. fino al concorso della cifra di 4.500.000,00 €, nonché l'ulteriore fideiussione stipulata, sempre a favore della medesima garantita, il 13.07.2012 con lo stesso istituto di credito, incorporato nell'odierna parte convenuta.

A sostegno della spiegata azione, l'istante invocava rispetto il primo modello negoziale accluso in copia agli atti, sottoscritto nell'anno 2005, l'esatta riproduzione sia nel numero (artt. n.2,6 ed 8 del capitolato) che nel contenuto (clausole cd., rispettivamente, di riviviscenza, rinuncia al termine di cui all'art. 1957 cod.civ. e di sopravvivenza) delle stesse condizioni conformi al modello ABI del 2002 e già ritenute dalla Banca d'Italia, con provvedimento n. 55 del 2.05.2005, contrarie all'art. 2 comma 2, Legge 287/90 (cd. Legge Antitrust); mentre in relazione alla seconda fideiussione dell'anno 2012 deduceva la riproduzione all'art. n.6 del modello negoziale sottoscritto della incriminata clausola di rinuncia al termine di cui all'art. 1957 cod. civ.

Instava quindi affinché fosse accertata e dichiarata la nullità totale, od in subordine parziale, dei contatti sottoscritti, nonché perché per l'effetto fosse dichiarata l'avvenuta decadenza/inesistenza del diritto della Banca ad agire nei confronti dell'attore, e che, in ragione dell'intervenuto accertamento parte convenuta fosse condannata al risarcimento sia del danno patrimoniale e non patrimoniale cagionato dall'iscrizione della parte attrice nella Centrale Rischi della Banca d'Italia - quantificato nell'importo della somma garantita di € 100.000,00 o nel diverso importo da liquidare in via equitativa ex art. 1226 cod. civ.- che del danno qualificato come patrimoniale e non, ritenuto subito ex art. 2043 c.c. per violazione della normativa antitrust, oltre che per violazione dei principi di correttezza, trasparenza, buona fede e solidarietà, richiedendone la quantificazione e liquidazione in via equitativa ex art. 1226 cod. civ.

Costituitasi in giudizio la Banca UniCredit Spa, premettendo l'esistenza di numerosi crediti insoddisfatti vantati nei confronti dell'attore e la posizione da questi rivestita nell'organizzazione societaria della parte garantita nonché i rapporti familiari caratterizzanti i relativi soci, eccepiva gradatamente ed in via pregiudiziale l'improcedibilità della domanda per il manco esperimento della mediazione obbligatoria dell'art. 5, comma 1, bis del D.Lgs 28/10, sussumendo il rapporto

controverso nella cornice normativa dei contratti bancari, altresì l'inammissibilità ed improcedibilità della domanda introduttiva per valutata indeterminabilità del *petitum* e della *causa petendi*, nonché la nullità dell'atto introduttivo ed improcedibilità ed inammissibilità della domanda, per non avere parte attrice adempiuto all'onere della prova sia della perdurante esistenza della condotta collusiva antitrust da parte degli istituti di credito, sia della causazione di un danno risarcibile, in ogni caso valutato come genericamente allegato.

Nel merito, domandava il rigetto integrale della domanda introduttiva del presente giudizio qualificando i contratti impugnati quali contratti autonomi di garanzia, in luogo di fideiussioni, con esclusione dell'applicabilità dell'art. 2, comma 2, L. 287/1990. In subordine, eccepiva in ogni caso la non applicabilità del provvedimento n.55/2005 della Banca d'Italia in relazione al contratto stipulato da parte attrice addì 13.07.2012, poiché da qualificarsi quale fideiussione specifica, mentre in relazione alla fideiussione omnibus sottoscritta dall'istante in data 2.09.2005 deduceva l'inapplicabilità del provvedimento predetto dell'Autorità Garante, essendo stato sottoscritto il modello negoziale dopo l'entrata in vigore della legge 287/90, successivamente all'intervento della Banca d'Italia e in ogni caso prima della circolare ABI del 26.09.2005, con conseguente assenza di prova della sussistenza dell'intesa anticoncorrenziale, escludendo in ogni caso la configurabilità di una potenziale nullità assoluta dei contratti impugnati, non avendo l'attore dimostrato che in assenza delle clausole tacciate di nullità l'accordo per essi non sarebbe stato concluso.

Concludendo quindi per la ritenuta esclusione della nullità ex art. 2 L.287/1990 del vincolo fideiussorio di cui al presente giudizio, in ragione della valutata assenza di indizi dimostrativi dell'alterazione della libertà di concorrenza, in ogni caso insistendo per la non applicabilità della normativa antitrust per la carenza della duplice prova dell'effettiva intesa anticoncorrenziale illecita e del concreto danno subito, parte convenuta chiedeva il rigetto integrale del domandato attoreo con condanna al pagamento delle spese e competenze professionali.

Celebrata la prima udienza addì 18.02.2020, concessi i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c. e depositate da entrambe le parti le sole memorie n.2; all'esito della celebrazione dell'udienza cartolare del 23.03.2021, come richiesto dalla parti, veniva fissata udienza di precisazione delle conclusioni ed infine la causa veniva riservata in decisione al Collegio con i termini ex art. 190 c.p.c. ridotti, ai sensi del comma 2, in 30 giorni per il deposito delle comparse conclusionali e giorni 20 per il deposito

delle memorie di replica. A mezzo della comparsa conclusionale regolarmente depositata, parte attrice rinunciava espressamente al capo di domanda sub. 4) delle conclusioni dell'atto introduttivo, specificato nel *“condannare la convenuta al risarcimento del danno patrimoniale e non subito dal fideiussore pari all'importo della somma garantita ed al danno cagionato dall'illegittima iscrizione del suo nominativo nella Centrale rischi della banca d'Italia che si quantifica nell'importo di € 100.000,00 o nel diverso importo che il giudice vorrà liquidare in via equitativa ex art. 1226 c.c.”*

Preliminarmente deve essere respinta l'eccezione pregiudiziale proposta da parte convenuta, reiterata a verbale di prima udienza, circa l'improcedibilità della domanda per mancato svolgimento della mediazione ex art. 5, comma 1bis, del D.lgs 28/2010, formulata per la dedotta qualifica dei contratti impugnati quali *sic et simpliciter* di tipo bancario. Osserva il Collegio come, in primo luogo, appare condivisibile l'assunto affermato nella giurisprudenza di merito, che ha correttamente escluso di già la qualificazione della fideiussione come contratto bancario *strictu sensu*, ritenendola invece quale contratto di garanzia previsto e disciplinato dal codice civile (Trib. Verona, 15.09.2014; Trib. Palermo, 18.01.2018), con la conseguenza che le controversie che alla medesima afferiscono sono escluse dall'ambito di obbligatorietà ex art. 5, comma 1 bis, Dlgs. 28/2010, stante l'autonomia e l'estraneità del contratto di garanzia rispetto quello principale, garantito, cui inerisce (Trib. Napoli 7.10.2018).

Inoltre non può tacersi che l'accertamento cui è chiamato il Tribunale nelle controversie in materia Antitrust, ossia la verifica dell'intesa illecita *“a monte”* da cui deriverebbe la nullità dei contratti *“a valle”*, per il sol fatto che contingentemente quello a valle sia un contratto bancario, finanziario o assicurativo, non determina la connotazione della controversia come relativa ad un contratto bancario, finanziario o assicurativo, rivolgendosi l'accertamento richiesto al contratto *“a valle”* non in sé considerato, ma in quanto strumento di ricezione dei contenuti dell'intesa illecita (Trib.Napoli, Sez. Imprese, 4969/2021).

Parimenti non meritano accoglimento le ulteriori eccezioni sull'inammissibilità della domanda attorea per indeterminabilità - stante invece la precisa identificazione del *petitum* e della *causa petendi* da parte attrice - e sulla nullità dell'atto introduttivo ed improcedibilità e ammissibilità della domanda, *“non avendo parte attrice adempiuto all'onere della prova”*, attenendo al più tale questione al merito.

Ciò posto, nel merito la domanda è parzialmente fondata e da accogliersi nei limiti di seguito indicati.

È da premettersi che parte attrice a mezzo dell'atto introduttivo del presente giudizio ha impugnato, invocando la violazione della legge n. 287/1990, tanto la fideiussione stipulata con la parte convenuta il 2.09.2005 quanto l'ulteriore fideiussione, conclusa tra le stesse parti ed a favore della medesima garantita, il 13.07.2012.

Entrambi sono da qualificarsi come fideiussioni, non cogliendo nel segno l'eccezione di parte convenuta circa la qualificazione dei contratti *de qua* quali contratti autonomi di garanzia in ragione della clausola di pagamento a prima richiesta, di per sé compatibile sia con le forme di garanzia svincolate dal rapporto garantito (ossia per il caso del contratto autonomo di garanzia), che con quelle invece caratterizzate da un vincolo di accessorietà rispetto l'obbligazione garantita, come quelle fideiussorie (Cass. 16825/2016), attecchendosi rispetto alle seconde quale mera clausola "solve et repete" del tutto compatibile con i rapporti fideiussori. Dal contenuto della predetta clausola e soprattutto dal tenore complessivo del contratto, non emerge l'impossibilità per la parte garante di sollevare le eccezioni attinenti la validità del rapporto garantito, determinante l'autonomia dell'obbligazione del garante rispetto quella principale garantita e quindi la potenziale qualifica del rapporto negoziale controverso in termini di contratto autonomo di garanzia (Cass. Sez. Un. 3947/2010; Cass. 4446/2008).

Tanto premesso, ritiene il Collegio che le fideiussioni indicate vadano valutate separatamente, per le ragioni di seguito esposte.

Quanto alla prima fideiussione, sottoscritta addì 2.09.2005, con la quale l'attore si è costituito garante entro l'importo di 4.500.000,00 Euro (predeterminazione ex art. 1938 cod. civ. necessaria) per le obbligazioni assunte dalla Lodato Gennaro & C Spa, oltre il *nomen iuris* di *fideiussione omnibus limitata garantita* apposto in calce al modulo accluso agli atti, è piuttosto la previsione in forza della quale l'attore si è costituito fideiussore per l'adempimento delle obbligazioni verso la parte convenuta, dipendenti da "operazioni bancarie di qualsiasi natura, già consentite o che venissero in seguito consentite..." e per "qualsiasi altra obbligazione che il debitore principale si trovasse in qualsiasi momento ad avere verso codesta Banca in relazione a garanzia già prestate o che venissero prestate dallo stesso debitore a favore di codesta Banca" a determinare la sua natura di fideiussione cd. omnibus. Invero sub artt. 2, 6 e 8 del capitolato del contratto impugnato è altresì espressamente previsto che il fideiussore si impegna "a rimborsare alla banca le somme che dalla banca stessa fossero state incassate in pagamento di obbligazioni garantite e che

*dovessero essere restituite a seguito di annullamento, inefficacia o revoca dei pagamenti stessi, o per qualsiasi altro motivo*, che “*i diritti derivanti alla banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuto ad escutere il debitore o il fideiussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i tempi previsti dall’art. 1957 c.c. che si intende derogato*”, ed infine che “*nelle ipotesi in cui le obbligazioni garantite siano dichiarate invalide, la fideiussione garantisce comunque l’obbligo del debitore di restituire le somme allo stesso erogate*”; ebbene, trattasi di manifesta sovrapposibilità delle clausole predette rispetto quelle, aventi anche la medesima numerazione, già previste nei modelli diffusi dall’Associazione Bancaria Italiana e rispetto le quali la Banca d’Italia (Autorità Garante della concorrenza tra gli istituti creditizi *ratione temporis*) aprì un’apposita istruttoria culminata con il provvedimento n.55/2005 a mezzo del quale è stato sancito che tali clausole (cd. di riviviscenza, rinuncia al termine di cui all’art. 1957 cod.civ. e di sopravvivenza) sono da ritenersi in contrasto con l’art.2, comma 2, lettera a) della legge n.287/90 poiché, applicate in modo uniforme, in grado di falsare il gioco della concorrenza nel libero mercato.

Sussistendo una decisione di tale tipo pronunciata dall’Autorità Garante, può intendersi accertata la violazione del diritto alla concorrenza a mezzo delle intese a monte vietate, come normativamente già previsto dall’art. 7 del D.Lgs n.3/2017 , essendo inoltre stata confermata anche in giurisprudenza e più volte (Cass. Civ. Sez. I, 28.5.2014, n. 11904; Cass., SS. UU., n. 2207/2005) la natura di prova privilegiata di tale tipo di provvedimento.

Pertanto, avendo l’attore allegato la fideiussione indicata ed essendosi avvalso della prova privilegiata costituita dalla decisione della Banca d’Italia, parimenti acclusa agli atti, nel caso che ci occupa ha soddisfatto l’onere probatorio su di sé incombente, anche in ragione dell’anno di sottoscrizione della fideiussione in oggetto, del tutto coincidente con quello della pronuncia della Banca d’Italia (2005). La contestazione della parte convenuta sulla non applicabilità del provvedimento n. 55 del maggio 2005 dell’Autorità in ragione del mese di sottoscrizione (settembre) della fideiussione impugnata non è fondata, ritenendosi valida in ogni caso l’efficacia probatoria del provvedimento n.55 del 2005 della Banca d’Italia per tutte le fideiussioni omnibus sottoscritte nell’intero arco temporale indagato, ossia dal 2002 al 2005.

Avendo quindi questo Collegio verificato la piena conformità delle clausole sub. art 2,6 e 8 della fideiussione in contestazione rispetto quelle di cui allo schema ABI valutate illecite dall'Autorità competente, e stante l'allegazione di parte attrice del provvedimento n.55/2005 della Banca d'Italia, deve ritenere dimostrato che il contratto fideiussorio in oggetto viola la normativa Antitrust, anche in ragione dell'onere inadempito da parte convenuta di vincere la presunzione indicata.

Quanto all'effetto reale dell'accertata riproduzione nel contratto "a valle" delle clausole anticoncorrenziali sanzionate "a monte", per quanto esso si configuri quale "sbocco" dell'intesa vietata e manifestazione tangibile della violazione delle regole della concorrenza, deve dichiararsi la nullità delle sole clausole emarginate agli artt. 2,6,8 del contratto in oggetto, non avendo parte attrice allegato e provato la correlazione inscindibile delle stesse rispetto l'intero contratto, ossia che non sarebbe stato concluso in assenza di tali clausole poiché essenziali nella determinazione delle volontà negoziale, come da ultimo sancito dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite (Sent. 41994/2021) ed invero già precedentemente affermato in altre pronunce di questo Tribunale.

Stante la nullità già accertata della clausola sub. art. 6, per l'effetto si dichiara, come da espressa domanda attorea, la decadenza dell'istituto di credito convenuto dal diritto di escutere la fideiussione in oggetto nei confronti dell'istante. La stessa parte convenuta non ha allegato e provato di aver diligentemente proposto e continuato le sue istanze contro il debitore principale nel termine semestrale normativamente previsto ai fini della permanenza dell'obbligazione in capo al fideiussore ex art. 1957 cod.civ. Né può, per stabile giurisprudenza, considerarsi in tal precipuo senso come effettiva istanza la semplice richiesta stragiudiziale di pagamento formulata dalla parte convenuta e depositata (a/r del 12.05.2016, inoltrata all'obbligato principale ed ai garanti, contestualmente alla comunicazione a favore del garantito della risoluzione operata dei contratti di mutuo e del recesso dalle ulteriori facilitazioni accordate), dovendosi invece individuare esclusivamente nella domanda volta ad ottenere, in via di cognizione o esecutivamente, secondo le forme e nei modi di legge, l'accertamento ed il soddisfacimento delle pretese del creditore (Cass. n. n. 2898/1976), indipendentemente dal loro esito e dalla loro concreta idoneità a sortire il risultato sperato (Cass. 1724/2016, 6823/2001, 203/1997 e 6604/1994).

Il ricorso volto alla pronuncia del decreto ingiuntivo parimenti allegato, n.1330/2019 pronunciato dal Tribunale di Nocera - opposto e sospeso,

nelle more della definizione del presente giudizio - che ben avrebbe potuto, viceversa, intendersi come istanza ex art. 1957 cod. civ. è stato depositato solo nel luglio 2019, quindi tardivamente (scadenza dell'obbligazione principale da collocarsi alla data di recesso e revoca indicata?).

In merito invece alla tutela risarcitoria richiesta, è da rilevarsi che la stessa parte attrice, a mezzo della comparsa conclusionale, ha espressamente rinunciato alla domanda di condanna verso la convenuta *“al risarcimento del danno patrimoniale e non subito dal fideiussore pari all'importo della somma garantita ed al danno cagionato dall'illegittima iscrizione del suo nominativo nella Centrale rischi della banca d'Italia che si quantifica nell'importo di € 100.000,00 o nel diverso importo che il giudice vorrà liquidare in via equitativa ex art. 1226 c.c.”*. Trattasi di rinuncia a singoli capi della domanda, rientrante nella fattispecie di cui all'art. 184 c.p.c. (modifica della domanda) -e non già, in quella di cui all'art. 306 c.p.c. (rinuncia agli atti del giudizio) - non richiedente pertanto l'osservanza di forme rigorose e l'accettazione delle altre parti (v. Cass., 4/2/2002, n. 1439; Cass., 10/4/1998, n. 3734; Cass., 30/1/1998, A n. 946; Cass., 28/10/1988, n. 5859), e perciò correttamente ed efficacemente formulata.

Quanto alla residuale domanda risarcitoria, formulata ex art. 2043 cod. civ. per violazione della normativa antitrust, oltre che dei principi di correttezza, trasparenza, buona fede e solidarietà, e di cui l'attore ha chiesto la quantificazione in via equitativa ex art. 1226 cod. civ., non può trovare accoglimento. Questo Collegio ritiene, infatti, che laddove il legislatore ha inteso estendere l'efficacia della decisione dell'Autorità Garante anche alla prova del nesso di causalità e del danno lo ha fatto espressamente, come con l'art. 14 D. Lgs. n. 3/2017, comma 2 (rispetto ai cartelli), mentre l'art. 7 del medesimo D. Lgs. pone l'accertamento dell'Autorità Garante quale vincolo limitatamente alla sussistenza della violazione del diritto alla concorrenza (Trib. Napoli 3151/2019; 4214/2021; 7261/2022). Trattandosi, per il resto e come nel caso di specie, di ordinaria azione aquiliana allora spetta all'attore allegare e provare, in ossequio ai principi generali in materia di riparto dell'onere della prova, il danno causalmente riconducibile all'illecito lamentato ex artt. 1223,1226 e 1227 cod.civ.

Tale onus probandi nel caso di specie non è stato adempiuto, stante la apodittica e sola allegata violazione dei principi di correttezza, trasparenza, buona fede e solidarietà, né sarebbe applicabile il ricorso al criterio equitativo di cui all'art. 1226 cod.civ., parimenti invocato,

che presuppone l'impossibilità oggettiva ed assoluta di prova del danno nel suo preciso ammontare.

Quanto al secondo contratto impugnato, sottoscritto in data 13.07.2012, è da osservarsi che pur riproducendo all'art. 6 la clausola in forza della quale le parti concordano la deroga al termine dell'art. 1957 cod.civ., è evidente che la garanzia prestata dall'attore abbia ad oggetto ogni obbligazione derivante esclusivamente da *contratto di finanziamento chirografario stipulato il 13.07.2012 con utilizzo dei fondi strutturali Jeremie (risorse europee congiunte per micro e medie imprese)*, come da modello fideiussorio allegato, indubbiamente da qualificarsi quindi come fideiussione specifica.

Ne deriva che la suddetta elevata idoneità probatoria del provvedimento sanzionatorio 55/2005 della Banca d'Italia non è invocabile nel caso di specie, essendo da ritenersi accertata la contrarietà alla libera concorrenza limitatamente alle clausole riproduttive delle schema ABI trasfuse in fideiussioni del solo tipo *omnibus*, oggetto dell'istruttoria realizzata dalla Banca d'Italia.

Il Collegio ritiene infatti di non aderire all'orientamento minoritario della giurisprudenza di merito, secondo cui la nullità può colpire anche le fideiussioni specifiche, riproducenti lo schema ABI relativo alla fideiussione *omnibus*, ai sensi dell'art. 2 della L. n. 287/1990 e ciò a prescindere dal provvedimento della Banca d'Italia n. 55 del 2005 (Trib. Matera 06.07.2020; Trib. Prato 16.01.2021). Trattasi invero di un'enunciazione astratta, che richiama il principio generale di cui all'art. 2 L. n. 287/1990, ma che va valutata, tuttavia, con riferimento alle singole fattispecie concrete, in cui deve essere fornita dall'attore ex art. 2697 cod.civ. la prova dell'intesa anticoncorrenziale illecita, da cui discendono gli effetti della nullità sui contratti "a valle", nel caso di specie *onus probandi* non assolto.

Trattandosi quindi di azione stand-alone, l'attore avrebbe piuttosto dovuto introdurre un'autonoma fattispecie, e con autonome allegazioni, al fine di censurare l'esistenza di prassi contrattuale diffusa presso gli istituti di credito violatrice per le modalità di applicazione uniforme dell'articolo 2, comma 2, lettera a) della legge n. 287/1990.

Tanto non è avvenuto, né può ritenersi sufficiente l'allegazione di n. 3 moduli contenenti le clausole censurate predisposte da ulteriori istituti di credito (contratti fideiussori predisposti da Banca Carime, BCC Capaccio Paestum e Credito Salernitano, acclusi alla citazione) al fine di probatio dell'illiceità dell'intesa "a monte", in quanto la standardizzazione contrattuale non produce necessariamente effetti

anticoncorrenziali, né costituisce elemento dirimente per accertare l'accordo illecito tra gli istituti di credito.

Nel caso in esame, in difetto di prova e di sufficiente allegazione circa l'illiceità dell'intesa anticoncorrenziale a monte, non è possibile neppure procedere ad eventuali interventi officiosi, nei limiti in cui ciò è consentito.

La connessa domanda risarcitoria, per l'effetto, va dunque respinta (e comunque non provata come sopra descritto).

In ragione della parziale soccombenza reciproca, le spese possono compensarsi.

### **P.Q.M.**

Il Tribunale di Napoli, sezione specializzata in materia d'Impresa, definitivamente pronunciando sulla citazione proposta da LODATO FRANCESCO nei confronti della Banca UNICREDIT SPA (p. iva n 00348170101), in persona del suo legale rapp.te pro tempore, disattesa ogni altra istanza, difesa ed eccezione, così provvede:

- Accoglie parzialmente la domanda e per l'effetto :
- Dichiarare nulle le clausole sub. artt. 2, 6 e 8 del contratto di Fideiussione Omnibus Limitata Garantita sottoscritto dall'attore addì 02.09.2005 per l'importo di 4.500.000,00 Euro, allegato agli atti, che qui si intende per integralmente ripetuto e trascritto;
- limitatamente alla medesima Fideiussione Omnibus, stante la nullità accertata e dichiarata della clausola n.6, dichiara la decadenza della banca UniCredit Spa dal diritto ad agire nei confronti dell'attore;
- Rigetta per il resto;
- Compresa integralmente tra le parti le spese di giudizio.

Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 26/07/2022

IL GIUDICE ESTENSORE

Dott.ssa Viviana Criscuolo

IL PRESIDENTE

Dott. Nicola Graziano

il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Marina Ronza, funzionario addetto all'ufficio del processo assegnato alla terza sezione civile specializzata in materia d'impresa.